



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 255

1° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 23 luglio 2014

INDICE**Commissioni riunite**

10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 3

Commissioni permanenti

5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria (notturna)</i>	<i>Pag.</i> 44

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 23 luglio 2014

Plenaria

28^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

indi del Presidente della 10^a Commissione

MUCCHETTI

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1541) *Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

La senatrice GATTI (PD) ritira la propria firma dall'emendamento 1.0.9 (testo 3).

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 11 e di quello aggiuntivo, già accantonati.

Il presidente MARINELLO avverte che sono ritirati gli emendamenti 11.13, 11.15, 11.42, 11.47, 11.50 (testo 2) e 11.0.1. Su richiesta dei sottoscrittori, propone di accantonare gli emendamenti 11.14, 11.28 e 11.51.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO, relatore per la 13^a Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.1, 11.7, 11.9, 11.49, 11.67 (testo 2) e 11.69. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 11.38, a condizione che venga riformulato nel senso indicato nel parere della 5^a Commissione, al fine di non soggiacere al parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è contrario sulle restanti proposte emendative non accantonate.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula l'emendamento 11.38, come richiesto dal relatore.

Il presidente MARINELLO, relatore per la 13^a Commissione, ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 11.38 (testo 2).

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 11.1, 11.7, 11.9, 11.38, 11.49, 11.67 (testo 2) e 11.69, mentre sono respinti gli emendamenti 11.8, 11.35 e 11.52.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 12 e di quelli aggiuntivi, già accantonati.

Il presidente MARINELLO avverte che è ritirato l'emendamento 12.0.1. Propone di accantonare gli emendamenti 12.2 e 12.100 e i relativi subemendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO, relatore per la 13^a Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.11, identico a 12.12, 12.0.2, 12.0.3, identico a 12.0.4 e 12.0.7. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 12.0.5, identico a 12.0.6, a condizione che venga riformulato nel senso indicato nel parere contrario della 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è contrario sull'emendamento 12.5.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CALEO (*PD*) riformula l'emendamento 12.0.5, come richiesto dal relatore.

Il presidente MARINELLO, relatore per la 13^a Commissione, ed il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 12.0.5 (testo 2).

Previa dichiarazione favorevole del senatore CIOFFI (*M5S*), l'emendamento 12.5 è posto ai voti e respinto.

Con successive votazioni, sono approvati gli emendamenti 12.11, identico a 12.12, 12.0.2, 12.0.3, identico a 12.0.4, 12.0.5 (testo 2) e 12.0.7.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il presidente MARINELLO avverte che sono ritirati gli emendamenti 13.2, identico a 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6, 13.32, 13.42, identico a 13.41, 13.43 e 13.120. Propone di accantonare gli emendamenti 13.11 (testo 2), 13.13, 13.62, 13.69, identico a 13.70 e 13.71 e 13.72 (testo 4) e 13.129.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO, relatore per la 13^a Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.9, 13.10, 13.21, 13.23, 13.28, 13.44, 13.68, identico a 13.67, 13.75, identico a 13.78, 13.82, identico a 13.83, 13.86, identico a 13.84, 13.85, 13.87 e 13.88, e 13.116. Il parere è contrario sui restanti emendamenti non accantonati.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore. Il parere favorevole sugli emendamenti 13.9, 13.21, 13.75, 13.82 e 13.86 è subordinato alle riformulazioni indicate nei testi 2 pubblicati in allegato.

Convenendo i rispettivi sottoscrittori sulle riformulazioni indicate, il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 13.9 (testo 2), 13.21 (testo 2), 13.75 (testo 2), 13.82 (testo 2) e 13.86 (testo 2).

All'esito di distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 13.9 (testo 2) e 13.10.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice NUGNES (*M5S*), l'emendamento 13.16 è respinto.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 13.17, sul quale dichiara il voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 13.17 risulta respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice NUGNES (*M5S*), l'emendamento 13.19 è respinto.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 13.21 (testo 2), 13.23 e 13.28.

Previa dichiarazione favorevole del senatore CIOFFI (*M5S*), l'emendamento 13.37 è posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazioni di voto contrario della senatrice NUGNES (*M5S*) e di voto favorevole del senatore MIRABELLI (*PD*), l'emendamento 13.44 è posto ai voti ed approvato.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 13.58, identico a 13.54, 13.55, 13.56, 13.57.

La senatrice PUPPATO (*PD*) sottoscrive l'emendamento 13.68, identico al 13.67 che, posto ai voti, risulta approvato.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 13.75 (testo 2), 13.82 (testo 2), 13.86 (testo 2) e 13.116 e sono respinti gli emendamenti 13.112, identico a 13.113 e 13.114, e 13.121, identico a 13.122, 13.123, 13.124 e 13.125.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti all'articolo 14 e di procedere all'esame degli emendamenti all'articolo 15 e di quelli aggiuntivi.

Il presidente MARINELLO, relatore per la 13^a Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 15.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 15.2, a condizione che venga soppresso il comma 4.

Il senatore CALEO (*PD*) riformula l'emendamento 15.2, come indicato dal Rappresentante del Governo.

La senatrice NUGNES (*M5S*) sottoscrive, a nome del suo Gruppo, l'emendamento 15.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

All'esito del voto, l'emendamento 15.2 (testo 2) è approvato, risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 15.

Le Commissioni riunite convengono infine di accantonare gli emendamenti 15.0.2 e 15.0.37 (già 15.37).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

NUOVI ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1541

(al testo del decreto-legge)

G/1541/22/10 e 13

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

premesso che,

l'articolo 10 del provvedimento in esame, in tema di "Misure straordinario per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura", dispone al comma 4 che il Presidente della Regione possa avvalersi in riferimento alle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico "delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS SpA, dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto";

al fine di semplificare le procedure per rendere più rapidamente effettivi gli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, sarebbe opportuno che tale platea di soggetti di cui il Presidente della Regionale può avvalersi fosse ampliata per includere anche ai professionisti tecnici esperti nel settore iscritti agli appositi albi regionali,

impegna il Governo:

ad ampliare la fascia dei soggetti di cui il Presidente della Regione può avvalersi in riferimento alle procedure relative alla realizzazione degli interventi prioritari ed urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico an-

che ai professionisti tecnici esperti nel settore iscritti agli appositi albi regionali.

Art. 11.

11.38 (testo 3)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla Regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per l'attribuzione delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con norma di attuazione dello Statuto medesimo ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centotanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del Consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal Direttore del Parco in carica e dal Presidente in carica o operante in regime di *prorogatio*; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della Regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della Regione Lombardia. Ai componenti del comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 12.

12.0.5 (testo 2)

VACCARI, TOMASELLI, CALEO, MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Commissione prevista agli articoli 4, comma 6 e 5 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 recante «Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario»)

1. È soppressa la Commissione prevista agli articoli 4 comma 6 e 5 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, dello stesso decreto.

2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti per le infrastrutture esistenti ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per le infrastrutture di nuova realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 13.**13.9 (testo 2)**

PELINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) al comma 1, dopo il capoverso «Art. 242-bis», aggiungere i seguenti:

«Art. 242-ter.

*(Concentrazioni Soglia di Contaminazione
pari ai valori di fondo esistenti)*

1. Non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-bis e 252 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., qualora eventuali superamenti di una o più Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) siano omogenei al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Art. 242-quater.

(Censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli)

1. Le Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli, sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie Provinciali per la protezione dell'Ambiente nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee.

2. Il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) rilevato tramite il censimento di cui al comma 1, purché inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), si assumono pari ai valori di fondo esistente per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato V, Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'Ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistente dei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio»;

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) sono soppresse le parole: "ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006";

2) dopo le parole: "da utilizzare per" la parola: "escludere" è sostituita dalle seguenti parole: "accertare eventuali";

3) dopo le parole: "rischi contaminazione per delle acque sotterranee e" sono eliminate le parole: ", ove conformi ai limiti del test di cessione," ed è aggiunta la parola: "altresì";

b) al comma 3:

1) dopo le parole: "sono fonti di contaminazione" è aggiunta la seguente parola: "potenziale";

2) dopo le parole: "e come tali" sono aggiunte le seguenti parole: ", qualora le concentrazioni attese in falda, valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda, superino i limiti della Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

3) dopo le parole: "devono essere rimosse o" sono aggiunte le parole: "in alternativa, attivando le procedure di cui al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

4) dopo le parole: "che consentano di utilizzare l'area senza rischi per la salute" sono aggiunte le parole: "e per le acque sotterranee";

"3-ter. Le procedure tecnico-operative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono fissate da ISPRA entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme, con gli opportuni adeguamenti, le procedure di valutazione relative ai terreni.

3-quater. Alla Tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. al punto 13 la parola: "Stagno" è sostituita da: "Composti organo-stannici"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per l'a gestione dei rifiuti mili-

tari e per la bonifica delle aree demani ali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare)».

13.21 (testo 2)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-bis», nel comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli 242 o 252» aggiungere le seguenti: «e all'Arpa territorialmente competente,».

13.75 (testo 3)

ZIZZA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

"8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-quinquies. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e

le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-*quater* del presente articolo adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-*quater* o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-*quater*. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento VE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-*sexies* e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione."».

13.82 (testo 2)

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, COMPAGNONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza.";

b) al comma 4, in fine, sono aggiunte le parole: "I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità.";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di Vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire.";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale.";

e) al comma 9, in fine, sono aggiunte le parole: "Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di Vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.";

f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«11. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al tre per cento, in almeno un raggruppamento.

12. I sistemi collettivi esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 11 entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma precedente, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiun-

gimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma precedente, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35.».

13.86 (testo 2)

GIBIINO, PERRONE, PAGNONCELLI, MANCUSO, CARIDI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI, TOMASELLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera c) del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Art. 15.

15.0.2 (testo 2)

TOMASELLI, BONFRISCO, PELINO, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 15-bis.

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, con un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a

condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 decreto legislativo n. 152 del 2006 in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera del d.lgs. 152/2006, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del d.lgs. 152/2006».

Art. 18.

18.100/1

PELINO

All'emendamento 18.100, dopo il capoverso «9-bis» aggiungere il seguente:

«9-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente.

9-quater. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate, alternativamente o cumulativamente, attraverso mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché pubblicità esterna e circuiti cinematografici.

8-quinquies. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 8-bis è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Riduzioni di spesa della presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri concorre al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica con un risparmio complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti modalità:

a) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2010 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

c) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 20 milioni di euro per l'anno 2014;

d) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nel decreto».

18.200/1

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 18.200 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ed è estesa alle imprese ubicate su tutto il territorio nazionale».

18.0.8 (testo 2)

MANCUSO, CARIDI, RUTA

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Misure in favore delle imprese di produzione
spettacoli musica popolare dal vivo)*

1. Nei limiti delle risorse stanziare, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800 sono ricompresi anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni».

Art. 21.**21.100/36**

DE PETRIS

All'emendamento 26.100, al comma 3 lettera c) sostituire i numeri 1, 2 e 3 con i seguenti:

- «1) al 6 per cento per gli impianti da 200Kw a 600 Kw;
- 2) all'8 per cento per gli impianti superiori a 600Kw».

Art. 22.**22.200/1**

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

All'emendamento 22.200, sopprimere il comma 5-undecies.

22.300/1

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 22.300, sostituire il comma 7-ter, con il seguente:

«7-ter. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 535 milioni per l'anno 2014».

22.300/2 (testo2)

MANCUSO

All'emendamento 22.300, al comma 7-ter, aggiungere, in fine, dopo la lettera c), il seguente periodo: «Ai maggiori oneri derivanti dal pagamento degli interessi mancanti sul periodo fino al 31 dicembre 2013, valutati in 1.470.000 euro e da quelli calcolati dalla data del 1° gennaio 2014 alla data di effettuazione del pagamento, stabilita al 30 settembre 2014, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.300/2

MANCUSO

All'emendamento 22.300, al comma 7-ter, aggiungere, in fine, dopo la lettera c), il seguente periodo: «Ai maggiori oneri derivanti dal pagamento degli interessi mancanti sul periodo fino al 31 dicembre 2013, valutati in 100 mila euro e da quelli calcolati dalla data del 1° gennaio 2014 alla data di effettuazione del pagamento, stabilita al 30 settembre 2014, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.300/3

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

All'emendamento 22.300, dopo il comma 7-ter inserire il seguente:

«7-quater. In sede di esame della legge di stabilità per l'anno 2015, sono individuati ulteriori risparmi di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni in misura pari a 410 milioni di euro per l'anno 2015. Tali risorse sono destinate, per un ammontare pari a 150 milioni di euro, all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *a*) del comma 7-ter e per un ammontare pari a 260 milioni di euro all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 7-ter».

Art. 23.**23.100/1**

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

All'emendamento 23.100, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «e degli altri interventi» fino alle parole: «quella peninsulare» e sostituire le parole: «le unità di produzione» con la seguente: «impianti».

Conseguentemente:

Al secondo periodo dopo la parola: «costi» sopprimere la parola: «variabili».

Al terzo periodo, dopo le parole: «Sicilia e Sardegna» aggiungere le seguenti: «ai fini della regolazione degli sbilanciamenti».

23.100/2

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 23.100, al comma 4, le parole: «100 MW» sono sostituite dalle parole: «500 MW».

23.100/3

CIOFFI, MARTELLI, GIROTTO

All'emendamento 23.100, capoverso «4», primo periodo, dopo le parole: «in Sicilia» inserire le seguenti:», alimentate a gas.».

23.100/4

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

All'emendamento 23.100, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

23.100/5

CIOFFI, MARTELLI

All'emendamento 23.100, capoverso «4», secondo periodo, dopo le parole: «definite o ridefinite» inserire le seguenti: «annualmente, con procedura ad evidenza pubblica».

23.100/6

GIROTTO

All'emendamento 23.100, capoverso «4», sopprimere le parole da: «In attesa di una riforma» fino alla fine del comma.

23.100/7

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 23.100, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle tariffe elettriche degli utenti finali».

Art. 26.**26.100/1**

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, ZIN, LANIECE

*Sopprimere l'emendamento 26.100 dei Relatori.***26.100/2**

ORELLANA

L'emendamento 26.100 è sostituito con il seguente:

«Sostituire l'articolo 26, con il seguente:

«Art. 26. – (*Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici*). – 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, limitatamente agli impianti solari fotovoltaici i cui dati di produzione mensili vengono trasmessi dal gestore di rete al Gestore dei servizi energetici S.p.A., le tariffe incentivanti, di cui al comma 1, sono erogate con rate mensili costanti in misura pari al 98 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione. Il GSE provvede ad effettuare il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di qualsiasi potenza nominale è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4, anche in caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 7, ha diritto di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimo-

dulato ai sensi dei commi 3 ,4 e 7. Tali finanziamenti beneficiano, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n 326. l'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici optino per una riduzione di una quota pari al 2 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro 90 giorni dalla data in cui sono resi pubblici i termini e le condizioni delle convenzioni di cui al comma 5 e la riduzione dell'incentivo decorre dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 giorni.

8. Le modalità operative per l'attuazione dei commi 3,4, S, 6, 7 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la Tabella di cui all'Allegato 2, con la seguente:

«ALLEGATO 2
(articolo 26, comma 3)

TABELLA

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	16%
13	15%
14	13%
15	12%
16	11%
17	10%
18	9%
oltre 19	8%

».

26.100/3

PETROCELLI, GIROTTA, CASTALDI

All'emendamento 26.100, comma 1, sostituire le parole da: «le tariffe incentivanti» fino alla fine del comma con le seguenti: «la decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le istanze per i permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione dei titoli minerari sono incrementati sulla base dei seguenti criteri: 3850 euro per Km² per il primo anno e 15400 euro per Km² per gli anni successivi».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 12.

Conseguentemente ancora, nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «da impianti fotovoltaici».

26.100/4

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, MARTELLI, CIOFFI

All'emendamento 26.100, comma 1, sostituire le parole da: «le tariffe incentivanti » fino alla fine del comma con le seguenti: «a partire dallo gennaio 2015 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009».

Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 12 con il seguente:

«2. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010».

Conseguentemente ancora, nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «da impianti fotovoltaici».

26.100/5

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

All'emendamento 26.100, sopprimere il comma 2.

26.100/6

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 26.100, sopprimere il comma 2.

26.100/7

TOMASELLI, CALEO, VACCARI, SCALIA

All'emendamento 26.100, sopprimere il comma 2.

26.100/8

BERGER

All'emendamento 26.100, sopprimere il comma 2.

26.100/9

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

All'emendamento 26.100, al comma 2, dopo le parole: «secondo semestre 2014», inserire le seguenti: «con esclusione degli enti locali».

26.100/10

PICCOLI, BRUNI

All'emendamento 26.100, al comma 2, sostituire le parole: «pari al 90 per cento», con le seguenti: «pari al 95 per cento».

26.100/11

DE PETRIS

All'emendamento 26.100, al comma 2, dopo le parole: «media annua stimata», inserire le seguenti: «in base al rilevamento storico dell'anno precedente».

26.100/12

SCALIA

All'emendamento 26.100, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. A decorrere dal 30 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, il GSE trattiene un contributo straordinario del 4 per cento sugli incentivi, comunque denominati, da corrispondere mensilmente per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, finanziati attraverso la componente A3 della tariffa elettrica».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano», con le seguenti: «il contributo straordinario di cui al comma 3 si applica»;

sopprimere i commi 5 e 6;

sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui la comma 9 non si applica, a decorrere dalla data di cessione, il contributo straordinario di cui al comma 3».

26.100/13

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

All'emendamento 26.100, al comma 3, sopprimere la lettera a).

26.100/14

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

All'emendamento 26.100, al comma 3, lettera a), sostituire l'Allegato 2 con il seguente:

«ALLEGATO 2
(articolo 26, comma 3)

TABELLA

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	12%
13	11%
14	10%
15	9%
16	8%
17	7%
18	6%
oltre 19	5%

».

26.100/15

BERGER

All'emendamento 26.100, al comma 3 sopprimere la lettera b).

26.100/16

ZELLER

All'emendamento 26.100, al comma 3, sopprimere la lettera b).

26.100/17

DE PETRIS

All'emendamento 26.100, apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel periodo 2015-17 si applica una riduzione di 600 milioni all'anno, nel periodo 2018-20 di 400 milioni all'anno, tali riduzioni saranno recuperate nel quinquennio 2021-27 secondo un incremento di ta-

riffa che includa il recupero dell'inflazione verificata, secondo i dati ISTAT, nel rispettivo periodo. A tali riduzioni concorrono i risparmi derivanti dai commi 12-*bis* e 12-*ter*:

2. Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

"12-*bis*. In relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dal 1 gennaio 2015 è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n.99.

12-*ter*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 1"».

26.100/18

DE PETRIS

All'emendamento 26.100, al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nel periodo 2015-16 si applica una riduzione di 600 milioni all'anno, nel periodo 2017-19 di 400 milioni all'anno, tali riduzioni saranno recuperate nel quinquennio 2020-26 secondo un incremento di tariffa che includa il recupero dell'inflazione verificata, secondo i dati ISTAT, nel rispettivo periodo».

26.100/19

PANIZZA, BERGER

All'emendamento 26.100, al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di 5 anni, dal 2015 al 2019, di fruizione dell'incentivo ridotto del 7 per cento rispetto all'attuale ed un secondo periodo di fruizione maggiorato del 7 per cento per i successivi 5 anni, dal 2020 al 2024».

26.100/20

TOMASELLI, CALEO, VACCARI, SCALIA

All'emendamento 26.100, al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale, e un secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura».

26.100/21

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 26.100, al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale, e un secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura».

26.100/22

DI BIAGIO

All'emendamento 26.100, apportare le seguenti modifiche:

Al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale, e un secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura».

26.100/23

PELINO, PICCOLI

All'emendamento 26.100, al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale, e un secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura».

6.100/24

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

All'emendamento 26.100, al comma 3, lettera b) primo periodo, sostituire le parole: «in ugual misura» con le seguenti: «in misura non superiore a quello attuale».

26.100/25

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

All'emendamento 26.100, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «di tutti gli» con le seguenti: «degli».

26.100/26

DE PETRIS

All'emendamento 26.100, al comma 3 lettera b) sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

26.100/27

BERGER, PANIZZA

All'emendamento 26.100, al comma 3 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

1) al 3 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 200kW.

In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c)».

26.100/28

ZELLER

All'emendamento 26.100, al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo la seguente quantità:

1) al 3 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW.

In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c)».

26.100/29

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 26.100, al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione pari al 6 per cento per gli impianti di potenza nominale pari o superiore a 200 KW».

26.100/30

PANIZZA, BERGER

All'emendamento 26.100, al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota del 5 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione.

In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera e)».

26.100/31

PANIZZA, BERGER

All'emendamento 26.100, al comma 3, lettera c), sostituire i punti 1), 2) e 3) con i seguenti:

- «4) al 3 per cento per gli impianti da 200 Kw a 500 Kw;
 - 5) al 4 per cento per gli impianti da 500 Kw a 1000 Kw;
 - 6) al 5 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 1000 Kw».
-

26.100/32

PANIZZA, BERGER

All'emendamento 26.100, al comma 3, lettera c), sostituire i punti 1), 2) e 3) con i seguenti:

- «1) al 3 per cento per gli impianti da 200 Kw a 500 Kw;
 - 2) al 4 per cento per gli impianti da 500 Kw a 900 Kw;
 - 3) al 5 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 Kw».
-

26.100/33

CIOFFI, MARTELLI

All'emendamento 26.100, comma 3, lettera c), sostituire i numeri da 1) a 3) con i seguenti:

- «1) al 3 per cento per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
 - 2) al 4,5 per cento per quelli tra 500 kW e 1 MW;
 - 3) al 6 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW».
-

26.100/34

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, ZIN, LANIECE

All'emendamento 26.100, al comma 3, lettera c), sostituire i punti 1), 2) e 3) rispettivamente con i seguenti:

- «1) al 4 per cento per gli impianti da 200 Kw a 1000 Kw;
- 2) al 6 per cento per gli impianti da 1001 Kw a 5000 Kw;

3) all'8 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 5000 Kw».

26.100/35

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

All'emendamento 26.100, al comma 3, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

«al numero 1) sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «4 per cento»;

al numero 2) sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

al numero 3) sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

26.100/37

TOMASELLI, CALEO, VACCARI, SCALIA

All'emendamento 26.100, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «può accedere a finanziamenti bancari» con le seguenti: «ha il diritto di accedere a finanziamenti bancari» e al secondo periodo, sostituire le parole: «Tali finanziamenti possono beneficiare» con le seguenti: «Tali finanziamenti beneficiano».

26.100/38

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 26.100, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «può accedere a finanziamenti bancari» con le seguenti: «ha il diritto di accedere a finanziamenti bancari» e al secondo periodo, sostituire le parole: «Tali finanziamenti possono beneficiare» con le seguenti: «Tali finanziamenti beneficiano».

26.100/39

PELINO, PICCOLI

All'emendamento 26.100, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo, sostituire le parole: "può accedere a finanziamenti bancari" con le seguenti: "accede a finanziamenti bancari";

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "Tali finanziamenti possono beneficiare" con le seguenti: "Tali finanziamenti beneficiano"».

26.100/40

MARTELLI, CIOFFI

All'emendamento 26.100, al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

26.100/41

PICCOLI, BRUNI

All'emendamento 26.100, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo, s'intende adeguata alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a)».

26.100/42

TOMASELLI, CALEO, VACCARI, SCALIA

All'emendamento 26.100, al comma 7, sostituire le parole: «da fonti rinnovabili» con le seguenti: «da impianti solari fotovoltaici».

26.100/43

DE PETRIS

All'emendamento 26.100, al comma 7, sostituire le parole: «dell'ottanta per cento» con le seguenti: «novantacinque per cento».

26.100/44

MARTELLI

All'emendamento 26.100, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli nella cui compagine azionaria figurino una partecipazione qualificata di soggetti operanti nel mercato delle fonti fossili».

26.100/45

CIOFFI

All'emendamento 26.100, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli nella cui compagine azionaria figurino una partecipazione qualificata di operatori già beneficiari di incentivi, comunque denominati».

26.100/46

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 26.100, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «senza che l'operazione comporti nuovi o maggiori oneri a carico delle tariffe elettriche degli utenti finali».

26.100/47

PANIZZA

All'emendamento 26.100, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, le imprese operanti nei settori del fotovoltaico e dell'eolico applicano i coefficienti ivi previsti per il Gruppo XVII – Specie l/b – Produzione e distribuzione di energia termoelettrica. Tuttavia, in relazione agli impianti fotovoltaici, il coefficiente di ammortamento è fissato nella misura del 9 per cento a prescindere dalla loro natura mobiliare o immobiliare. In deroga all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Le imprese che, in sede di determinazione del reddito di impresa del suddetto periodo di imposta, abbiano applicato il maggior

coefficiente del 9 per cento possono procedere all'integrazione della minore imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi».

Art. 29.

29.100/1

BERGER

All'emendamento 29.100, apportare le seguenti modifiche:

1. *Nel primo periodo dopo le parole: «servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero».*

2. *Nel secondo periodo dopo le parole: «servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero».*

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 29, dopo le parole: «servizio universale» inserire le seguenti: «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero».

29.100/2

BERGER

All'emendamento 29.100, apportare le seguenti modifiche:

1. *Nel primo periodo dopo le parole: «servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto ferroviario delle merci».*

2. *Nel secondo periodo dopo le parole: «servizio universale» aggiungere le seguenti: «e nel trasporto ferroviario delle merci».*

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 29, dopo le parole: «servizio universale» inserire le seguenti: «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci».

29.100/3

FILIPPI, TOMASELLI, CALEO

All'emendamento 29.100, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo dopo le parole: «servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto ferroviario delle merci.».

al secondo periodo dopo le parole: «servizio universale» aggiungere le seguenti: «e nel trasporto ferroviario delle merci.».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 29, dopo le parole: «servizio universale» inserire le seguenti: «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci.».

29.100/4

BIGNAMI

All'emendamento 29.100 apportare le seguenti modificazioni:

1. Nel primo periodo dopo le parole: «servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto ferroviario delle merci.».

2. Nel secondo periodo dopo le parole: «servizio universale» aggiungere le seguenti: «e nel trasporto ferroviario delle merci.».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 29, primo periodo, dopo le parole: «servizio universale» inserire le seguenti: «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci.».

29.100/5

PELINO

All'emendamento 29.100 dopo il capoverso «3» aggiungere il seguente:

«3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 è abrogato».

Conseguentemente, all'alinea sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti.».

Art. 30.**30.100/1**

PICCOLI

All'emendamento 30.100, alla lettera a) ivi richiamata, sostituire le parole: «500 standard metri cubi/ora» con le seguenti: «300 standard metri cubi/ora».

30.200/1

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 30.200, al comma 2-bis, sopprimere le parole: «e non oltre».

30.0.100/1

DE PETRIS

All'emendamento 30.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «purché stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,» con le seguenti: «purché stipulati prima della pubblicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico delle linee guida di cui al decreto ministeriale 22 maggio 2014»; al comma 2, sostituire le parole da: «otto mesi» fino a: «sesto raggruppamento» con le seguenti: «di quindici mesi per gli ambiti del primo, secondo, terzo e quarto raggruppamento di cui all'Allegato 1 dello stesso regolamento, di quattordici mesi per gli ambiti del quinto raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento»; dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. A decorrere dall'anno 2015 il canone di cui al comma 4 dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, di cui all'articolo 46-bis, comma 2, dello stesso decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i Comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. L'Autorità di cui al periodo precedente, vigila sulla corretta appli-

cazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti difforni dei soggetti gestori».

30.0.100/2

PICCOLI, BRUNI

All'emendamento 30.0.100, al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sostituire le parole: «purché stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226» con le seguenti: «purché conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge».

30.0.100/3

VACCARI, TOMASELLI, CALEO

All'emendamento 30.0.100, al comma 2, sostituire le parole «otto mesi» con «dieci mesi», le parole «sei mesi» con «otto mesi» e le parole «quattro mesi» con «sei mesi».

30.0.200/1

RUTA

All'emendamento 30.0.200, al capoverso «Art. 30-bis», al comma 1, sostituire le parole da: «le parole: "rivestono» fino alla fine del comma con le seguenti: «aggiungere in fine il seguente periodo: ", in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la savaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

30.0.200/2

RUTA

All'emendamento 30.0.200, al capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il comma 2.

30.0.200/3

CIOFFI, MARTELLI, GIROTTO

All'emendamento 30.0.200, al capoverso «Art. 30-bis», al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «energia da fonti rinnovabili» con le seguenti: «etanolo per trazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria vigente.».

Art. 33.**33.0.9 (testo 2)**

CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri)

1. Per l'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

2. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari».

Art. 34.**34.100/1**

TOMASELLI, CALEO, FABBRI

All'emendamento 34.100, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, dopo la lettera n) inserire la seguente:

”o) con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a stabilire, per la regolazione del servizio principi improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l’equilibrio del mercato, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di mobilità degli utenti, segnatamente in ambito urbano”.

1-quater. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 29, commi *1-quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

1-quinquies. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Lo stazionamento dei mezzi nelle aree destinate al parcheggio nei centri abitati è consentito a fronte del pagamento della somma stabilita dal Comune ai sensi dell’articolo 5, lettera e)”;

b) all’articolo 5 è aggiunta la seguente lettera: ”e) la somma forfettaria mensile per la sosta di cui all’articolo 3, comma 2, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché con le direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

c) all’articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: ”*3-bis.* È istituito presso l’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, un’anagrafe nazionale dei soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui al comma 1. Con proprio provvedimento l’Autorità stabilisce i criteri per l’ammissione all’interno dell’anagrafe nazionale di cui al periodo precedente. Sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità, che tengano in massima considerazione le esigenze di mobilità degli utenti sul territorio, le amministrazioni comunali rilasciano le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente attraverso il bando pubblico di cui all’articolo 8”».

34.100/2

TOMASELLI, CALEO, PEGORER

All’emendamento 34.100, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«*1-ter.* L’articolo 29, comma *1-quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

1-*quater*. Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, dopo la lettera *n*) inserire la seguente:

''*o*) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, sulla base di criteri improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico non di linea in funzione delle reali esigenze di mobilità''».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 23 luglio 2014

Plenaria

255^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il relatore LAI (PD) illustra gli emendamenti riformulati e quelli ulteriormente pervenuti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 7.1 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.82 (testo 2), 10.46 (testo 2), 11.38 (testo 2), 18.16-bis e 22.71 (testo 2). Occorre richiedere la Relazione tecnica sulle proposte 9.83 (testo 2), 12.2 (testo 2), 14.73 (testo 2), 18.17 (testo 2), 18.48 (testo 2) 18.66 (testo 2), 18.67 (testo 2), 18.67 (testo 3), 18.67 (testo 4), 30.24 (testo 2), 10.55 (testo 2) e 19.0.15 (testo 2). Chiede, poi, conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dall'emendamento 1.0.9 (testo 2), limitatamente al secondo periodo del comma 15. Chiede, altresì, conferma

dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle proposte 13.72 (testo 4), 14.80 e 30.0.23. Occorre, poi, valutare gli emendamenti 9.1 (testo 2), 9.18-*bis*, 10.74 (testo 2), 10.0.1 (testo 2), 11.13-*bis*, 14.10 (testo 2), 17.0.6 (testo 2), 17.0.37, 21.0.2 (testo 2), 22.44 (testo 2), 26.50 (testo 2), 28.4 (testo 2) e 32.0.3 (testo 2). Occorre valutare, negli emendamenti 1.25 (testo 2) e 13.75 (testo 2), l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Occorre valutare, inoltre, nella proposta 13.72 (testo 2), se le attività di cui al capoverso 242-*quater* possano essere svolte ad invarianza di oneri. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riformulati e ulteriormente pervenuti.

Illustra, poi, gli emendamenti dei relatori e del Governo, nonché i relativi subemendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 10.100/9, 14.100/2, 14.100/5, 18.200, 22.100, 22.200 (limitatamente al capoverso 5-*undecies*), 34.100 e 34.0.100. Con riferimento alla proposta 1.100, richiede l'acquisizione della Relazione tecnica. In merito ai subemendamenti all'emendamento 1.100, occorre valutare gli effetti di cassa della proposta 1.100 /1. Occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria del subemendamento 1.100/2. Occorre valutare gli effetti sulle entrate della proposta 1.100/3. L'emendamento 3.100, di cui occorre comunque acquisire la Relazione tecnica, sembra comportare maggiori oneri. Occorre, poi, acquisire la Relazione tecnica sul subemendamento 3.100/15. Comportano maggiori oneri i subemendamenti 3.100/17 e 3.100/20. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel subemendamento 3.100/21. Risulta necessaria la Relazione tecnica anche sulle proposte 18.100, 19.100, 22.300, 26.100 e 29.100. Richiede, altresì, la Relazione tecnica sull'emendamento del Governo 22.0.500, nonché sui subemendamenti 22.0.500/5, 22.0.500/8, 22.0.500/9, 22.0.500/11, 22.0.500/12, 22.0.500/13, 22.0.500/16, 22.0.500/17, 22.0.500/19 e 22.0.500/21. Occorre, poi, valutare gli effetti del subemendamento 22.0.500/4. Risulta necessario valutare gli emendamenti 22.400, 23.100, 30.300 e 30.0.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti, ivi incluse le proposte 8.0.100, 10.300, 12.100, 14.100, 14.200, 14.300, 20.100, 30.0.200, e 32.100. Resta sospeso l'esame degli emendamenti non ancora trasmessi.

Passa, poi, ad illustrare gli ulteriori subemendamenti, nonché le ulteriori riformulazioni, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 18.100/1, 18.200/1, 22.300/1, 22.300/3, 26.100/14, 26.100/17, 26.100/18, 26.100/26 e 29.100/5. Necessitano di Relazione tecnica, per una congrua valutazione, le proposte 22.300/2, 26.100/2, 26.100/12, 26.100/19, 26.100/27, 26.100/28, 26.100/29, 26.100/30, 26.100/31, 26.100/32, 26.100/33, 26.100/34, 26.100/35, 26.100/36, 26.100/47, 30.0.100/1 e 34.100/1. Occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 23.100/1, 23.100/2, 23.100/3, 23.100/4, 26.100/3, 26.100/4, 26.100/9, 26.100/10, 26.100/40, 30.0.100/2 e 30.0.100/3.

In merito alle ulteriori riformulazioni pervenute, occorre valutare le proposte 15.0.2 (testo 2) e 33.0.9 (testo 2), mentre richiede la Relazione tecnica sull'emendamento 34.28 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte esaminate.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il vice ministro MORANDO concorda con la segnalazione del relatore sulle proposte che necessitano di relazione tecnica.

In via generale, fa presente che, con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 26, l'orientamento del Governo è contrario su tutte le proposte che, per estendere le agevolazioni, determinano effetti negativi diretti sulle finanze pubbliche.

Per quanto attiene invece a quegli emendamenti che, per ampliare i meccanismi agevolativi, comportano un aggravio delle tariffe a carico degli utenti finali, pur riscontrando che non vi sono i presupposti per formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, osserva tuttavia come tali emendamenti, se approvati, potrebbero nel breve periodo incidere negativamente sul sistema economico e pregiudicare quindi anche la tenuta dei conti pubblici.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione del rappresentante del GOVERNO e reputa opportuno che la Commissione esprima un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte che determinano un effetto negativo diretto sulla finanza pubblica, mentre, in merito agli altri emendamenti che comportano, in prima battuta, soltanto un aggravio sulle tariffe elettriche, ritiene necessario esprimere un parere di contrarietà semplice, accompagnata dall'osservazione formulata dal vice ministro MORANDO circa le implicazioni negative sul piano della programmazione economica.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) fa peraltro presente come gli emendamenti in esame appaiono contraddittori rispetto alla finalità dell'articolo 24, consistente nella riduzione dei costi dell'energia.

Il vice ministro MORANDO esprime poi un parere contrario sugli emendamenti 24.64 e 24.65 segnalati come produttivi di maggiori oneri.

Passando quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 25 concorda con l'individuazione delle proposte per le quali si rende necessaria la relazione tecnica, segnalando, per la stessa necessità, anche gli emendamenti 25.0.4, 25.0.5 e 25.0.6 che impattano sulle funzioni del gestore dei servizi elettrici e dell'Autorità delle energia elettrica. In merito poi agli emendamenti 25.17, 25.18, 25.19, 25.20, 25.21 e 25.22, ribadisce le osservazioni già svolte con riguardo alle proposte che comportano un aggravio sulle tariffe a carico degli utenti.

In merito poi agli emendamenti all'articolo 26 condivide le richieste di relazione tecnica avanzate dal relatore e, nel soffermarsi sulle proposte 26.12, 26.13 e 26.15, evidenzia come esse, nell'autorizzare il gestore dei servizi elettrici all'emissione di obbligazioni, potrebbero comportare un aggravio per il debito pubblico.

Con riferimento agli emendamenti di cui si chiede conferma dell'assenza di oneri, esprime un avviso contrario, per assenza di relazione tecnica sull'emendamento 26.20. In merito alle proposte 26.46, 26.47, 26.48 e 26.49 evidenzia che queste, nell'ampliare l'accesso al finanziamento agevolato della Cassa depositi e prestiti, con la garanzia di ultima istanza dello Stato, presentano profili di evidente onerosità. Altresì, esprime un parere contrario per l'insorgenza di nuovi oneri sugli emendamenti 26.60 e 26.67.

Prospetta infine il parere di contrarietà semplice, con l'osservazione già esplicitata in precedenza, sugli emendamenti che comportano aggravio per le tariffe elettriche.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione del rappresentante del GOVERNO e sottolinea come le proposte da 26.46 a 26.49 aumentano inevitabilmente i margini di esposizione dello Stato.

Il vice ministro MORANDO prospetta poi un parere di semplice contrarietà sulle proposte 27.0.1, 28.4 e 28.6, mentre concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.0.1.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 29 esprime un avviso di nulla osta sulla proposta 29.7 ed analoghe, nonché sulla proposta 29.20 ed analoghe mentre reputa necessaria la relazione tecnica sull'emendamento 29.27 di tenore identico al 29.28, 29.29 e 29.30. Con riferimento, infine, alla proposta 29.26, formula una valutazione negativa, stante l'insorgenza di oneri.

Il senatore BROGLIA (*PD*) interviene incidentalmente per chiedere chiarimenti sull'emendamento 29.0.1, segnalando come esso appaia riproduttivo della normativa vigente.

Il PRESIDENTE, alla luce di un approfondimento istruttorio sulla normativa toccata dal citato emendamento, reputa opportuno formulare un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO passa poi alla disamina degli emendamenti riferiti all'articolo 30, concordando con le valutazioni di onerosità del relatore e segnalando la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 30.0.10 e 30.0.22; altresì, esprime una valutazione nettamente contraria sull'emendamento 30.0.1, per il quale comunque si richiede la relazione tecnica.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) segnala che l'emendamento 30.0.14, in materia di concessioni autostradali riveste un carattere meramente procedurale, senza effetti onerosi.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il senatore SANTINI (*PD*) ritengono che sarebbe comunque preferibile acquisire la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE, stante il tenore procedurale dell'emendamento, ritiene che la valutazione non possa che essere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO concorda con le segnalazioni di onerosità degli emendamenti all'articolo 31, facendo tuttavia presente che l'effetto oneroso delle proposte 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3 e 31.0.4 non risulta evidente.

Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte testé segnalate.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32, il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione di onerosità dell'emendamento 32.0.1 e con le richieste di relazione tecnica sugli emendamenti segnalati dal Relatore.

In merito agli emendamenti all'articolo 33, si associa alle valutazioni sulla maggiore onerosità e sulla richiesta di relazione tecnica, mentre, in merito alla proposta 33.0.6 prospetta un parere di semplice contrarietà condizionato all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Per quanto attiene poi agli emendamenti all'articolo 34 esprime una valutazione di nulla osta sulla proposta 34.0.1 e concorda con la segnalazione del relatore sulle proposte recanti maggiori oneri e su quelle per cui risulta necessaria la relazione tecnica: tuttavia, in merito agli emendamenti 34.13, 34.14, 34.15 e 34.16, fa presente come i profili problematici sarebbero superabili con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa. Segnala altresì l'onerosità della proposta 34.3.

Il PRESIDENTE dispone, per consentire un approfondimento istruttorio, l'accantonamento degli analoghi emendamenti 34.20 e 34.21.

Il vice ministro MORANDO fa presente, nel prendere atto dell'accantonamento, che, sulle suddette proposte, il Governo è contrario, ritenendole produttive di maggiori oneri.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà ad esaminare gli emendamenti presentati dai relatori e dal Governo, nonché una parte delle relative proposte subemendative.

Il vice ministro MORANDO esprime sull'emendamento 1.100 una valutazione di nulla osta condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della parte produttiva di oneri di cassa.

Esprime poi un avviso contrario sul subemendamento 1.100/2 per mancanza di relazione tecnica, nonché sul subemendamento 1.100/3 e sul subemendamento 1.100/1.

In merito all'emendamento 3.100, nonché al subemendamento 3.100/17 esprime una valutazione di nulla osta, alla luce di una relazione tecnica positivamente verificata che viene messa a disposizione dei senatori.

Formula poi un avviso di nulla osta sul subemendamento 3.100/15 e concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel subemendamento 3.100/21.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento delle proposte 10.100/9 e 1.100/1 per consentirne un approfondimento, mentre, alla luce di un supplemento di istruttoria, reputa opportuno rettificare il parere precedentemente espresso sull'emendamento 10.100, ribadendo la condizione già formulata sul capoverso *2-bis* e aggiungendovi una valutazione di semplice contrarietà sulla seconda parte dell'emendamento medesimo.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso non ostativo sulle proposte 8.0.100, 10.300, 12.100, 14.100 e 14.100/2, 14.200 e 14.300, mentre, ritiene necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica sul subemendamento 14.200/5.

Sulla proposta 18.100 subordina la valutazione di nulla osta alla soppressione della lettera b che introduce una contabilità speciale.

Il PRESIDENTE reputa opportuno formulare un parere di semplice contrarietà limitatamente alla lettera b) dell'emendamento 18.100, dal momento che l'inserimento di contabilità speciali risulta incoerente con i principi della legge di contabilità, ma l'emendamento richiama una contabilità speciale già esistente.

Dopo che il vice ministro MORANDO ha formulato un avviso contrario sulla proposta 18.200 il PRESIDENTE si sofferma sull'emendamento 19.100 riguardante l'applicazione dell'aiuto alla crescita economica per le società quotate ritenendo opportuno un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO interviene poi sulla proposta del relatori 20.100, che ridefinisce la disciplina dell'offerta pubblica di acquisto, richiedendo su di essa un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto essa comporta conseguenze negative sul corretto andamento dei mercati azionari e quindi a cascata, sul sistema economico e indirettamente sui conti della finanza pubblica.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) sottolinea come l'approvazione di tale emendamento comporterebbe conseguenze imprevedibili sul sistema economico.

Il PRESIDENTE nel prendere atto della contrarietà del Governo, ritiene tuttavia che i rilievi sollevati siano di carattere ordinamentale e che non vi siano quindi i presupposti per esprimere un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: pertanto, ritiene inevitabile un parere di nulla osta, accompagnato dall'osservazioni circa le implicazioni problematiche che tale proposta potrebbe avere sul mercato azionario e quindi, indirettamente, sul sistema economico e sui conti della finanza pubblica.

Sull'emendamento 22.100 il vice ministro MORANDO evidenzia come esso estenda l'ambito applicativo di agevolazioni fiscali mentre, con riguardo al capoverso 5-*undecies* dell'emendamento 22.200, ne sottolinea il carattere oneroso.

Il PRESIDENTE ritiene che su quest'ultima proposta occorrerebbe acquisire la relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO condiziona poi la valutazione di nulla osta sull'emendamento 22.300 alla riformulazione delle lettere a e b del capoverso 7-*ter*.

Il PRESIDENTE rileva poi l'assenza di onerosità dell'emendamento 22.400.

Il vice ministro MORANDO esprime quindi una valutazione non ostativa sugli emendamenti 30.0.200 e 32.100, per il quale ultimo si riserva di produrre una apposita relazione tecnica.

Successivamente, fa presente come le proposte 34.100 e 34.0.100 potrebbero determinare effetti sul gettito di entità trascurabile.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di semplice contrarietà sugli emendamenti 34.100 e 34.0.100 testé citati.

Alla luce del dibattito svoltosi il relatore LAI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli riferiti agli articoli da 24 a 34, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.35, 24.36, 24.37, 24.6, 24.64, 24.65, 25.2, 25.3, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.6, 26.12, 26.13, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.19, 26.21, 26.27, 26.31, 26.37, 26.40, 26.54, 26.55, 26.56, 26.57, 26.58, 26.59, 26.60, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.69, 26.70, 26.71, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.6, 26.0.7, 26.0.8, 26.0.9, 26.0.10, 26.0.11, 26.20, 26.41, 26.46, 26.47, 26.48, 26.49, 26.67,

28.0.1, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30, 29.26, 30.5, 30.22, 30.23, 30.0.10, 30.0.11, 30.0.12, 30.0.13, 30.0.22, 30.24, 30.48, 30.49, 30.51, 30.0.1, 30.0.2, 30.0.3, 30.0.4, 30.0.5, 30.0.8, 30.0.9, 30.0.15, 30.0.16, 30.0.20, 31.0.9, 31.0.14, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4, 32.0.5, 32.0.6, 32.0.7, 32.0.8, 33.5, 33.6, 33.0.3, 33.0.4, 33.0.15, 33.0.5, 33.0.8, 33.0.9, 33.0.10, 33.0.12, 33.0.13, 33.0.14, 34.1, 34.2, 34.3, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 34.10, 34.11, 34.12, 34.17, 34.18, 34.19, 34.22, 34.23, 34.26, 34.27, 34.28, 34.29, 34.34, 34.35, 34.36, 34.37, 34.38, 34.39, 34.24, 34.25, 34.30, 34.31, 34.32, 34.33, 14.100/5, 18.200, 22.100, 22.200 (limitatamente al capoverso *5-undecies*), 1.100/2, 1.100/3 e 3.100/20. Sugli emendamenti 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24, 24.25, 24.26, 24.27, 24.29, 24.30, 24.32, 24.34, 24.38, 24.39, 24.40, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.47, 24.48, 24.49, 24.50, 24.57, 24.58, 24.59, 24.60, 24.61, 24.62, 24.66, 24.67, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 24.0.4, 24.0.5, 24.0.6, 24.0.7, 24.0.8, 24.0.9, 24.0.10, 24.0.11, 24.0.12, 25.17, 25.18, 25.19, 25.20, 25.21, 25.22, 26.28, 26.29, 26.42, 26.43, 26.44, 26.45, 26.53, 26.72 e 26.50, il parere è di semplice contrarietà rilevando, tuttavia, che tali proposte, nel comportare un impatto sulle tariffe elettriche, ai fini della programmazione economica, potrebbero determinare conseguenze negative sul sistema economico e quindi, indirettamente, comportare nel breve termine un peggioramento dei conti della finanza pubblica. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 27.0.1, 28.4, 28.6, 29.0.1, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3 e 31.0.4, 34.100, 34.0.100, 18.100 (limitatamente alla lettera *b*). Sull'emendamento 22.300 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione al comma *7-ter* delle lettere *a*) e *b*) delle seguenti: "*a*) Quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; *b*) Quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89". Sull'emendamento 1.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, nel comma *4-bis*, dell'ultimo periodo con il seguente: "A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'importo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.", nonché alla sostituzione del comma *4-ter* con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma *4-bis*, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.". In rela-

zione ai subemendamenti il parere è sospeso sulla proposta 1.100/1 e di nulla osta sulla proposta 1.100/4. Con riferimento all'emendamento 10.100, a rettifica del parere precedentemente espresso, si esprime un parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, nel capoverso 2-bis, dopo le parole: "è collocato in aspettativa" delle seguenti: "senza sostituzione alcuna nell'amministrazione di appartenenza e", mentre il parere è di semplice contrarietà limitatamente alle parole da: "al comma 4" fino alla fine. Sulla proposta 3.100/21 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Sulle proposte 33.0.6, 34.13, 34.14, 34.15 e 34.16 il parere è di semplice contrarietà condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa. Sull'emendamento 20.100 esprime un parere non ostativo, osservando tuttavia che le norme modificative dell'offerta pubblica di acquisto potrebbero incidere su un corretto funzionamento dei mercati azionari, con conseguenze indirette sulla finanza pubblica. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 34, nonché sulle proposte 8.0.100 e sul relativo subemendamento, 10.300 e relativi subemendamenti, 12.100 e relativo subemendamento, 14.100 (nonché su tutti i subemendamenti su cui non è stato espresso un parere contrario), 14.200 nonché su tutti i relativi subemendamenti, 14.300 nonché su tutti i relativi subemendamenti, 19.100, 22.400, 3.100 (in relazione ai subemendamenti il parere è non ostativo su tutti quelli non sanzionati con l'articolo 81 o sospesi), 30.0.200 e 32.100. Il parere è sospeso sugli emendamenti 9.82, 9.0.1, 9.0.3, 11.4, 11.51, 17.0.6, 34.20, 34.21, 10.100/9 e 1.100/1, nonché sulle proposte dei relatori 26.100 e relativi subemendamenti, 29.100 e relativi subemendamenti, 22.0.500 e relativi subemendamenti, 23.100 e relativi subemendamenti, 30.300 e relativi subemendamenti e 30.0.100 e relativi subemendamenti e sugli emendamenti ulteriormente riformulati.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 24 luglio 2014, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,45.